

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA ESECUTIVA

INDICE:

- 1) CONTRATTI DI MUTUO FONDIARIO – RISOLUZIONE E COMPUTO DEGLI INTERESSI**
- 2) TITOLO ESECUTIVO**
 - a) interpretazione**
 - b) esibizione o deposito**
- 3) PRECETTO**
 - a) termine di efficacia**
 - b) riduzione delle somme eccessive da parte del giudice**
- 4) CUSTODIA DEL BENE IMMOBILE - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**
- 5) VENDITA IMMOBILIARE**
 - a) individuazione del prezzo base d'asta**
 - b) prezzo notevolmente inferiore a quello giusto – limiti di applicabilità della sospensione di cui all'art. 586 c.p.c.**
 - c) efficacia esecutiva del decreto di trasferimento**
- 6) ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**
- 7) OPPOSIZIONI ESECUTIVE**
 - a) competenza per le opposizioni in materia di lavoro**
 - b) opposizione agli atti esecutivi – termine per la proposizione**
 - c) opposizione di terzo**

1. CONTRATTI DI MUTUO FONDIARIO – RISOLUZIONE E COMPUTO DEGLI INTERESSI

Cass. sez. un. 19 maggio 2008 n. 12639

CONTRATTI BANCARI – MUTUO FONDIARIO – INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO – CONSEGUENZE

In tema di mutuo fondiario, le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, **in ipotesi di inadempimento del mutuatario, l'esercizio della condizione risolutiva da parte dell'Istituto di credito mutuante determina la risoluzione del rapporto di mutuo**, con la conseguenza per il mutuatario di provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, all'immediata restituzione della somma capitale, ma non degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, **doendosi poi calcolare sul credito così determinato gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale.**

2. TITOLO ESECUTIVO

a) interpretazione

Cass., III Sezione, 22 febbraio 2008 n. 4651

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - MANCATA COINCIDENZA TRA IL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI L'ESECUZIONE È MINACCIATA E QUELLO CONTRO IL QUALE SI È FORMATO IL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - UTILIZZO DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione davanti al quale il diritto a procedere ad esecuzione forzata sia contestato, sotto il profilo che mancherebbe la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti l'esecuzione è minacciata e quello contro il quale si è formato il titolo esecutivo giudiziale, deve interpretare il titolo esecutivo e **tale interpretazione può essere condotta anche alla stregua degli atti del giudizio in cui il provvedimento costituente titolo esecutivo è stato pronunciato**. Pertanto, nel caso di sentenza resa su domanda rivolta contro soggetto individuato in base alla sua ditta, e di citazione notificata a persona indicata nell'atto come titolare della stessa ditta ed il cui nome in tale ditta è riprodotto, ancorché con l'aggiunta "e figli", è conforme a diritto interpretare la sentenza nel senso di ritenerla pronunciata in confronto del soggetto indicato nella citazione come titolare della ditta.

b) esibizione o deposito

Cass., III Sezione, 31 marzo 2008 n. 8306

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - ESIBIZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA - QUALIFICAZIONE - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEL RELATIVO ADEMPIMENTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE MEDIANTE L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITÀ.

Ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 cod. proc. civ.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 488 cod. proc. civ.) sia esibito all'organo esecutivo. **La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione** e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito.

3. PRECETTO

a) termine di efficacia

Cass., III Sezione, 10 aprile 2008 n. 9360

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PER AVVENUTA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE DI EFFICACIA DEL PRECETTO - SOSPENSIONE - SUSSISTENZA - REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CON ORDINANZA NON PRONUNZIATA IN UDIENZA - CONSEGUENZA - RIPRESA DEL COMPUTO DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL PRECETTO - DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE - RIFERIBILITÀ AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA E NON A QUELLO DELLA SUA EMISSIONE - FONDAMENTO.

Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta, ai sensi dell'art. 373, comma secondo, cod. proc. civ., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e **ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunciata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione**, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma secondo, cod. proc. civ.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

b) riduzione delle somme eccessive da parte del giudice

Cass., III Sezione, 29 febbraio 2008 n. 5515

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - INTIMAZIONE PER SOMMA SUPERIORE A QUELLA DOVUTA - CONSEGUENZE - NULLITÀ TOTALE DEL PRECETTO - ESCLUSIONE - NULLITÀ O INEFFICACIA PARZIALE DEL PRECETTO - SUSSISTENZA - EFFETTI - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA EFFETTIVAMENTE DOVUTA AL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero **ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente**, con la conseguenza che l'intimazione **rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice**, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

4. CUSTODIA DEL BENE IMMOBILE - RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Cass., III Sezione, 13 dicembre 2007 n. 26328

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE - RINNOVAZIONE TACITA DI LOCAZIONE AVENTE DATA CERTA ANTERIORE AL PIGNORAMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 560, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - SUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE DEL G.E. - NECESSITÀ - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE GIUDIZIARIO AD INVIARE DISDETTA E A PROMUOVERE PROCEDURA DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - QUESTIONE DI

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 560, SECONDO COMMA, COD. CIV., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - FONDAMENTO.

Anche se la locazione dell'immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, **la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ.**; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, **sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione.** La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell'ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ..

5. VENDITA IMMOBILIARE

a) individuazione del prezzo base d'asta

Cass., III Sezione, 31 marzo 2008 n. 8304

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - PREZZO E VALORE - PREZZO BASE FISSATO CON RIFERIMENTO A STIMA EFFETTUATA DA UN ESPERTO VEROSIMILMENTE INFERIORE AL VALORE DI MERCATO - INVALIDITÀ DELL'ORDINANZA DI VENDITA - ESCLUSIONE.

In tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto la **circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato**, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti.

b) prezzo notevolmente inferiore a quello giusto – limiti di applicabilità della sospensione di cui all'art. 586 c.p.c.

Cass., III Sezione, 16 novembre 2007 n. 23799

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEL BENE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PREZZO DI AGGIUDICAZIONE RITENUTO NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO GIUSTO - RICHIESTA DI SOSPENSIONE - CONDIZIONI PER L'ACCOGLIMENTO DELLA RELATIVA ISTANZA - CONTRASTO CON POSSIBILI INTERFERENZE ILLEGITTIME NELLA PROCEDURA DI VENDITA - CRITERIO CONCORRENTE CON QUELLO ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.

In tema di sospensione della vendita dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., il quale prevede, nel testo modificato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991 e divenuto conforme al modello dell'art. 108 legge fall., che il giudice dell'esecuzione può provvedervi quando ritiene che

il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, alla determinazione di tale giudizio si giunge - alla stregua di una valutazione necessariamente combinata - **mediante la comparazione del prezzo in concreto realizzato con l'aggiudicazione e quello che, in assenza di condizioni di interferenza illegittima nella sua formazione, sarebbe stato conseguito nel processo liquidatorio così come concretamente adottato e normativamente disciplinato.**

c) efficacia esecutiva del decreto di trasferimento

Cass., III Sezione, 28 agosto 2007 n. 18179

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - NATURA - TITOLO ESECUTIVO - EFFICACIA SOGGETTIVA - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESECUTATO E DEL POSSESSORE E DETENTORE DELL'IMMOBILE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA CONFIGURABILITÀ DI UNO SPOGLIO A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.

Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. **costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo**, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito "iussu iudicis". Ne consegue che perché lo svolgimento dell'attività esecutiva dia luogo ad uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione.

6. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Cass., III Sezione, 11 aprile 2008 n. 9669

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PRECETTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE AI SENSI DELL'ART. 611 COD. PROC. CIV. - LIMITAZIONE ALLE SPESE VIVE ANTICIPATE DALL'ISTANTE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA TECNICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RICORSO AL PROVVEDIMENTO DI INGIUNZIONE - NECESSITÀ.

Nella procedura esecutiva per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. **concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica**, per il cui rimborso si deve ricorrere al provvedimento di ingiunzione, da impugnarsi nelle forme e nei tempi dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

7. OPPOSIZIONI ESECUTIVE

a) competenza per le opposizioni in materia di lavoro

Cass., III Sezione, 14 marzo 2008 n. 6882

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESECUZIONE GIÀ INIZIATA - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.

A norma dell'art. 618 bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, **le opposizioni agli atti esecutivi, proposte quando è già iniziata l'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., rientrano nella competenza del giudice della esecuzione**, espressamente fatta salva dal secondo comma dell'art. 618 bis cit., che concerne non soltanto la prima fase del processo, ma si estende anche alla cognizione del merito della opposizione fino alla pronuncia della sentenza, quale prevista dal secondo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., con esclusione quindi in ogni caso della competenza del giudice del lavoro, a differenza dell'ipotesi **dell'opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. che, ove l'opposizione sia già iniziata, ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla prima fase, mentre per la cognizione del merito quest'ultimo è tenuto ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. a rimettere le parti dinanzi al giudice del lavoro.**

b) opposizione agli atti esecutivi – termine per la proposizione

Cass., III Sezione, 10 gennaio 2008 n. 252

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA LEGALE DELL'ATTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A NULLITÀ DEL PRECETTO E DEL CONSEGUENTE PIGNORAMENTO.

In tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio che il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 41, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni) di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, **coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.** (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio e data l'accertata nullità della notifica del precetto e del successivo pignoramento, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva ritenuto tempestiva l'opposizione al pignoramento).

c) opposizione di terzo

Cass., III Sezione, 8 febbraio 2008 n. 3136

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DEL TERZO - PROPONIBILITÀ - TERMINI - OPPOSIZIONE PROPOSTA PRIMA DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DISPONENTE LA VENDITA O L'ASSEGNAZIONE DEI BENI NON SEGUITA DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI - OPPOSIZIONE PROPOSTA DOPO LA VENDITA - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AI DIRITTI DEL TERZO - FATTISPECIE.

L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 cod. proc. civ., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione é proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue **che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta.** (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).